

COMUNE DI BUSNAGO
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con Legge n. 213/2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Articolo 2

Sistema dei controlli interni

1. Il Comune di Busnago istituisce il sistema dei controlli interni per il monitoraggio della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, con la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

- a) controllo preventivo;
- b) controllo successivo;
- c) controllo sugli equilibri finanziari;
- d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- e) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- f) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- g) controllo di regolarità contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;
- h) valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa: finalizzato a valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale e le loro competenze organizzative e gestionali.

2. Il raccordo di tutte le funzioni di controllo è svolto dal Segretario Comunale nominato dal Sindaco a cui risponde in via diretta.

Articolo 3

Il controllo preventivo

1. Il controllo preventivo è esercitato dal Responsabile del servizio cui compete l'emanazione dell'atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal

Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Articolo 4

Il controllo successivo

1. Il controllo successivo, sotto la direzione del Segretario comunale, si esercita attraverso una selezione casuale degli atti effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente dal Segretario ai Responsabili di posizione organizzativa, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Articolo 5

Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del servizio finanziario sotto la vigilanza del Revisore dei Conti, con il coinvolgimento attivo della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili di posizione organizzativa secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 6

Il controllo strategico

1. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata annualmente dalla Giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, per centri di responsabilità e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare - attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente - l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi.
3. Il Controllo strategico è effettuato dal Consiglio comunale dell'Ente, valutando le relazioni presentate dai vari responsabili di posizione nel mese di settembre.
4. A seguito della predisposizione delle relazioni il Consiglio Comunale può emanare

direttive per una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa.

6. Il nucleo di valutazione si avvale delle risultanze del controllo strategico per la valutazione dei responsabili di posizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici è determinante ai fini della valutazione dell'indennità di risultato.

Articolo 7

Il controllo di gestione

1. Si rimanda al capo relativo alle rilevazioni periodiche, pareri, verifiche e controllo di gestione, nonché all'articolo 134 e seguenti del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 6 del 20/2/2002 e modificato con delibera di C.C. n. 39 del 30/9/2002.

Articolo 8

Il controllo di regolarità amministrativa

1. I controlli di regolarità amministrativa sono effettuati dalla Segreteria Generale, mediante monitoraggio degli atti emanati dall'Amministrazione comunale e dai vari responsabili di settore. Sono inoltre sottoposte a monitoraggio le determinazioni segnalate su iniziativa di almeno 3 Consiglieri comunali. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto.

2. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse. Le schede sono trasmesse al Sindaco, al Segretario Comunale, al Nucleo di Valutazione, ai responsabili di posizione ed ai Capigruppo Consiliari.

3. I risultati dei controlli sono utilizzati dal nucleo di valutazione per le valutazioni dei responsabili.

Articolo 9

Il controllo eventuale di legittimità

1. Le determinazioni dei responsabili di posizione organizzativa sono sottoposte al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un Assessore o un Consigliere comunale ne faccia richiesta scritta e motivata al Sindaco con l'indicazione delle norme violate.

2. La richiesta di controllo interrompe l'esecutività della determinazione,

relativamente agli effetti non ancora prodotti.

3. Il controllo è esercitato dal Responsabile del Settore Affari Generali, su istruttoria del Segretario comunale. Il Responsabile di cui sopra, nel caso in cui riscontri vizi di legittimità, ne dà comunicazione al Sindaco e al responsabile interessato, invitando quest'ultimo a conformarsi ai rilievi. Se il responsabile non li ritiene accoglibili, è tenuto ad informarne il Segretario Comunale, il quale trasmette la pratica al Sindaco per le determinazioni di sua competenza.

4. Il Sindaco si pronuncia definitivamente sulla conferma della determinazione o sul suo annullamento per motivi di illegittimità.

Articolo 10

Il controllo di regolarità contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Servizio Finanziario e il Revisore Unico dei conti.

2. Il Servizio finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.

3. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.

4. Il Revisore dei conti, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico EE.LL., vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità di gestione rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.

5. Le specifiche modalità di funzionamento del Revisore unico dei conti e le sue attribuzioni sono stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Articolo 11

La valutazione dei responsabili di P.O.

1. La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base delle relazioni annuali presentate relative alla gestione dell'esercizio precedente.

2. Per la composizione, il funzionamento ed i compiti del nucleo di valutazione si rimanda al regolamento sugli uffici e sui servizi.

Articolo 12

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari.